

COMUNE DI

PROVINCIA DI SALERNO

Copia di deliberazione del Consiglio comunale

N. 21 del Reg.

Data 26.5.1969

Prot. N. 1758

OGGETTO:

Istituzione servizio illuminazione elettrica votiva al Cimitero-

L'anno millenovecentosessanta **neve** il giorno **ventisei** del mese di **maggio**
alle ore **10.30** e nella solita sala delle adunanze consiglieri del Comune suddetto.

Alla (1) **I°** convocazione (2) **straord.** di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri
a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1) Dr.	si		11) Sig.	si	
2) Sig.	"		12) "	"	
3) "	no		13) "	"	
4) "	"		14) "	no	
5) "	si		15) "	no	
6) "	"		16) "	"	
7) "	"		17) "	"	
8) "	"		18) "	si	
9) "	no		19) "	no	
10) "	si		20) "	no	

(1) Prima o seconda, - (2) Ordinaria o straordinaria.

Presenti N. 11

Assenti N. 9

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Signor Dr.
il Segretario comunale Signor

- Assiste

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Signori: +=====

La seduta è pubblica

contatta la commissione del sindaco, la cui si dava l'opportunità di istituire, in questo Comune il servizio delle lampade votive sulle tombe esistenti nel Cimitero Comunale;

Letta l'offerta presentata dalla ditta Emilio ALFARO di Napoli, specializzata in materia, tendente ad ottenere la concessione con diritto di privativa;

Ritenuto che nella osta alla concessione stessa;

A Voti Unanimi

Delibera

1.° Il titolo nel Comune di con diritto di privativa, il servizio della illuminazione elettrica votiva sulle tombe, nelle cappelle, loculi, sepolcri, lapidi, ecc. esistenti nel Cimitero Comunale.

2.° Tale servizio viene concesso alla ditta Emilio ALFARO, s.n.c., con sede in Napoli alla Via Nuova Foggiorale n. 128.

3.° Le spese di contratto, registrazione e quanto altro relativo, nessuna esclusa, sono a carico della ditta concessionaria.

4.° La durata della concessione viene stabilita in anni 15, rinnovabile qualora entro sei mesi antecedenti alla scadenza una delle parti non faccia pervenire all'altra parte, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, legale diadetta.

5.° La ditta concessionaria dovrà costruire a completa sua spesa l'impianto di illuminazione occorrente per l'esecuzione del servizio, e si impegnerà a sostenere tutte le spese per l'allacciamento alla rete pubblica di distribuzione della energia elettrica e l'installazione del relativo contatore.

6.° Il Comune metterà gratuitamente a disposizione della ditta concessionaria parte di locale da adibirsi ad uso ripostiglio, per deposito attrezzi e per posa del quadro di comando dell'impianto, nel Cimitero.

7.° La ditta concessionaria dovrà distribuire, nell'ambito del cimitero comunale, energia elettrica, per illuminazione, alla tensione di 60 volt, massimo 60 volt.

8.° La ditta concessionaria curerà la buona manutenzione ed il regolare funzionamento dell'impianto e delle lampade e dei relativi sostegni. La potenzialità delle lampade, non eccedente, dovrà essere da 1 Watt ciascuna, e la accensione, per quanto riguarda le lampade votive eterne, dovrà essere ininterrotta, salvo quel di poco maggiore per incendi, uragani, devastazioni, furti, e durante le ore notturne della concessione dei defunti.

9.° La ditta concessionaria si impegna ad osservare e far osservare, nei limiti della sua competenza, tutte le norme di legge e di regolamenti, vigenti in materia, e sia civilmente che penalmente tenere solleciti ed indenne l'Amministrazione Comunale, la cui è malgrado che potesse derivare in caso di inosservanza della presente concessione; nonché ad effettuare a sua spesa i necessari ampliamenti della rete di illuminazione e a mantenere a suo carico i sostegni necessari per eventuali ampliamenti del Cimitero Comunale. E' facoltà della ditta concessionaria, averne richiesta di prorogare la durata della concessione, nel caso che l'ampliamento del cimitero sia di considerevole portata.

70.31 approva il Regolamento per il servizio elettrico, della Ditta concessionaria che dispone quanto segue:

art. 1° - La Ditta Enrico Albani s.n.c. predispone il servizio per l'illuminazione votiva dei Sepolcreti e nicchie nelle due forme: LAMPADA VOTIVA ETERNA e - LAMPADA VOTIVA OCCASIONALE. Il servizio è retto dalle seguenti modalità:

- Lampada votiva eterna: Tale servizio viene effettuato:

a) fornendo una lampada elettrica alloggiata su apposito sostegno di tipo unico. La lampada ed il sostegno sono di proprietà della ditta fornitrice che ne curerà la manutenzione e la sostituzione della lampada ove bruciata.

b) fornendo ininterrottamente nella 24 ore la energia elettrica di alimentazione, salvo casi di forza maggiore.

art. 2° - Ove l'utente chieda l'installazione di apparecchiature speciali di sostegno alla lampada, queste dovranno essere preventivamente approvate dalla ditta. L'apparecchiatura resta di proprietà dell'utente che ne curerà la manutenzione. E' facoltà della ditta chiedere, in qualsiasi momento, la sostituzione dell'apparecchiatura, ove questa presentasse inconvenienti tecnici.

art. 3. ~~Quando l'utente richieda l'installazione di apparecchiature speciali~~ Tranne l'ipotesi di apparecchiature speciali fornite dall'utente, se questi vendute dalla Ditta, quelle di tipo unico sono di esclusiva proprietà della ditta. La lampada è invece sempre della ditta, sia nel caso di apparecchiature speciali che di apparecchiature uniche.

art. 4. L'utente avrà inizio entro 30 ore dal ricevimento e durerà ininterrottamente fino alla disdetta, da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata. Il pagamento del canone di utenza avverrà mensilmente entro il 10 di ciascun mese nella sede della Ditta, previo l'ultima bolletta di pagamento; dopo tale termine potrà essere effettuato e nelle mani degli esattori della ditta o presso le casse comunali, ma in entrambi i casi il canone verrà maggiorato di un diritto di esazione fisco di L. 50 (lire cinquanta). Unica prova del pagamento è la ricevuta redatta su appositi moduli numerati e firmati dal cassiere o dall'esattore. Il pagamento potrà avvenire anche con vers. sul c/c da effettuarsi entro il 10 di ciascun mese.

art. 5 - In caso di morosità nel pagamento del canone mensile la Ditta sospenderà la fornitura, ritirando le apparecchiature, e dopo il giorno 30 del secondo mese in cui è intervenuta la morosità ove l'istante provvedesse successivamente a purgare la mora, ma non oltre i tre mesi, sarà tenuto a corrispondere nuovamente un diritto di riavvicinamento di L. 500.

- Lampada votiva occasionale: il servizio (eccetto quello per la commemorazione dei Defunti, le cui prenotazioni si accettano fino alla sera del giorno 30 Ottobre) avrà la stessa modalità di quello per la lampada votiva eterna, ma limitato alle otto ore consecutive della giornata stabilita dall'utente. Le servizie dovrà essere pagate anticipatamente, e le relative prenotazioni si accettano soltanto se la richiesta è fatta, come minimo, per n. 2 (due) lampade.

art. 6 - Ogni utente corrisponderà alla ditta concessionaria:

a) Il canone mensile di lire 150, per ogni lampada votiva eterna, da 3 Watt accesa ininterrottamente, con cambio di lampada fulminante a carico della società concessionaria;

b) Il canone di lire 150, per ogni lampada votiva occasionale e giorni di accensione, compreso apparecchiatura di tipo "Stand" con otto ore di accensione, ~~compreso~~ al giorno;

c) Lire 1.500, ~~per ogni nuovo~~ per ogni nuova ~~costo~~ costo di lampada votiva eter

compreso apparecchiatura di tipo "Stand", lampada ed allacciamento alla linea principale.

A detti prezzi va aggiunto bollo ed I.G.E.

art.7- Competenze che la ditta concessionaria corrisponderà al Comune;

- a) lire 10 per ogni lampada votiva eterna e mese di accensione;
- b) lire 10 per ogni lampada votiva occasionale e giorno di accensione;
- c) lire 100 per ogni nuova richiesta di lampada votiva eterna.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Consigliere anziano

IL PRESIDENTE

Il Segretario comunale

La presente è copia conforme e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Li 1/6/1969

Visto: IL SINDACO

Il Segretario comunale

Della suesata deliberazione venne iniziata la pubblicazione il giorno 1/6/1969 e spedita copia alla Prefettura il 1/6/69

Prot. N. 1758 ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 9 giugno 1947, N. 530.

Li 1/6/1969

Il Segretario comunale

La suesata deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine, in seguito alla pubblicazione all'Albo Pretorio dal
al ed invio al Prefetto della Provincia in data
Prot N.

Li

Il Segretario comunale

Il sottoscritto Segretario attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno

festivo
di mercato

e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima

Li

Il Segretario comunale

PREFETTURA DI SALERNO

Li 5-9-1969

Prot. N. 20503 Div. 2^a

Visto ed approvato dalla G.P.R. nella seduta del 3-9-1969 -

IL PRESIDENTE